

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. del

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE MODALITÀ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, predisposto nel rispetto delle prescrizioni di Legge vigenti e, in particolare, dei principi di cui al del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss. mm. e ii., disciplina l'accesso all'impiego presso l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e delle altre forme di assunzione alle dipendenze di questo Ente, nonché i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia.
2. Le norme in esso contenute si applicano a tutte le procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con occupazione a tempo pieno o a tempo parziale.
3. Gli obiettivi che l'Ente Parco si propone con il presente Regolamento sono:
 - definire la disciplina relativa alle procedure concorsuali al fine di reclutare i candidati migliori in relazione alle professionalità richieste, con meccanismi oggettivi e trasparenti;
 - assicurare il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici;
 - garantire l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la celerità delle procedure concorsuali

Art. 2 Programmazione delle assunzioni

1. L'Ente Parco, così come previsto dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., avvia le procedure di reclutamento nel rispetto del Piano triennale dei fabbisogni di personale, adottato annualmente dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 sopra richiamato, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, con le "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale" - emanate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze - nonché con il regime assunzionale vigente. Il suddetto Piano Triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Art. 3 Norme generali di accesso

1. L'accesso agli impieghi nell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena avviene attraverso i seguenti istituti deputati all'assunzione di personale:

- a) mobilità ai sensi del decreto legislativo 30.3.2001, n.165 e ss.mm.ii. (artt. 30 e 34 bis);
- b) procedure selettive pubbliche;
- c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento - tramite i Centri per l'impiego (CPI) competente per territorio, istituiti con L.R. 9/2016, per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- d) chiamata numerica o nominativa, nei casi consentiti, degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e ss. mm. e ii., previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

2. Le procedure di selezione di cui ai commi precedenti si svolgono con le modalità stabilite nel presente regolamento, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove ritenuto necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

3. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, l'Ente può ricoprire posti vacanti mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, con le modalità previste al successivo articolo 4.

4. Resta fermo l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all' art. 34 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. relativamente alla gestione del personale in disponibilità, in base al quale l'avvio delle procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti.

5. Resta fermo altresì l'obbligo previsto dall'art. 34 bis bis del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., in materia di mobilità del personale, in base al quale prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, devono essere attivate le procedure di mobilità previste dall'articolo citato.

5. La procedura selettiva pubblica può svolgersi tramite:

- a) concorso per esami;
- b) concorso per titoli;
- c) concorso per titoli ed esami.

Art. 4 Accesso per mobilità volontaria

1. La procedura di cui al presente articolo, come disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e secondo le modalità di cui al presente regolamento, ha avvio prima dell'espletamento delle procedure concorsuali a tempo indeterminato individuate nella programmazione del fabbisogno del personale.



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



2. La copertura dei posti per mobilità volontaria ha avvio con la pubblicazione, a cura del Direttore dell'Ente Parco, dell'Avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie Concorsi ed esami, all'Albo Digitale nonché sul sito Internet dell'Ente Parco per almeno 30 giorni.

3. L'avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio, dovrà indicare:

- a) la categoria e il profilo professionale in relazione al posto da coprire, nonché, ove necessario, l'eventuale specificazione delle mansioni da svolgere;
- b) il Servizio di destinazione;
- c) i requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura;
- d) gli eventuali ulteriori requisiti speciali richiesti per il posto da coprire;
- e) le modalità di svolgimento del colloquio e i relativi criteri di valutazione;
- f) il termine entro il quale devono pervenire le domande dei candidati;
- g) i motivi di esclusione della domanda;
- h) l'indicazione che l'esito della procedura non determina in capo ai soggetti alcuna legittima aspettativa in ordine al reclutamento;
- i) l'espresso riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125 recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", che garantisce il principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- j) l'informativa sull'utilizzo ed il trattamento dei dati personali dei candidati, anche per finalità analoghe a quelle del bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

4. Costituisce requisito generale per la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria essere dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione da almeno 5 anni, in categoria giuridica e profilo analogo a quella oggetto di reclutamento e il nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza del candidato.

5. I requisiti di partecipazione devono essere inderogabilmente posseduti entro la data di scadenza dell'avviso pubblico di mobilità.

6. Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:

- h) le proprie generalità;
- i) il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, nonché il possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti dall'avviso pubblico;
- j) l'Ente di appartenenza, la categoria ed il profilo professionale.

7. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà, inoltre, allegare il proprio curriculum vitae e le schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l'Amministrazione di provenienza negli ultimi tre anni antecedenti l'avviso pubblico di mobilità.

8. Scaduto il termine di presentazione delle domande, con determinazione del Direttore viene nominata apposita commissione esaminatrice, nominata come indicato dall'articolo 11 del presente Regolamento.

9. La Commissione, il cui giudizio è insindacabile:



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



- a) scaduti i termini di presentazione delle domande, nella prima seduta utile, stabilisce e approva i criteri per la valutazione dei titoli, per lo svolgimento delle prove d'esame e del colloquio e per l'individuazione dei candidati in possesso dei requisiti necessari;
- b) convoca per il colloquio, con le modalità e i termini specificati nell'Avviso, i candidati le cui domande siano risultate regolari; il colloquio sarà espletato anche in presenza di una sola domanda utile;
- c) attribuisce i punteggi ai candidati sulla base dei criteri specificati, individuando il candidato più idoneo per la copertura del posto.

11. La Commissione ha a sua disposizione per la valutazione dei candidati un massimo di 30 punti, attribuibili nel seguente modo:

- fino a 10 punti per i titoli;
- fino a 20 punti per il colloquio.

12. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione. Qualora il colloquio sia programmato in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi a intervenire alla prova nel giorno stabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento del colloquio a un'altra delle date già programmate per la selezione. Il Presidente decide su tale istanza, dandone avviso al concorrente e precisando, in caso di accoglimento, la nuova data e l'orario della prova.

13. Conclusa la fase del colloquio, la commissione assegna a ciascun candidato un punteggio, formulando la conseguente graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio, e provvede a trasmettere al Direttore i verbali di riunione al fine di porre in essere i necessari atti conclusivi della procedura di mobilità.

14. Il direttore comunica al candidato prescelto e all'ente di provenienza l'esito della selezione, chiedendo il trasferimento entro un mese dalla richiesta stessa, fatte salve motivate ragioni di tipo organizzativo concordate tra le due amministrazioni, pena la mancata definizione in termini positivi della procedura. Qualora il trasferimento non avvenga nei suddetti termini, l'Ente Parco attiverà analoga procedura nei confronti del candidato eventualmente collocato nella successiva posizione utili della graduatoria.

15. Le dichiarazioni rese dai candidati sono soggette a verifica. Verifica puntuale delle dichiarazioni rese in sede di selezione è, comunque, stabilita per i candidati da assumere.

16. L'Ente Parco non procede alla stipula del contratto, a seguito della successiva verifica della mancanza dei requisiti dichiarati in sede di domanda e valutati dalla Commissione, e/o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Dichiarazioni non veritiere daranno luogo, oltre che alla mancata stipula del contratto, alle conseguenze di carattere penale stabilite dalla legge.

Art. 5 Requisiti e riserve



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



1. Per l'accesso agli impieghi nell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, Serie Generale n. 61. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore a 18 anni;

c) idoneità fisica all'impiego specifico, che verrà accertata dall'Ente Parco per i candidati ammessi all'impiego;

d) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti disposizioni di legge, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, secondo le vigenti disposizioni di legge;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o viziati da invalidità non sanabile;

g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

h) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo);

i) titolo di studio richiesto, con riferimento al profilo professionale da ricoprire, secondo le disposizioni contenute nell'allegato A al presente Regolamento.

2. Per l'ammissione a profili professionali della Cat. B, per i quali siano richiesti specifici diplomi di istruzione superiore, può essere estesa la partecipazione ai candidati che, pur non in possesso del diploma specifico, siano in possesso di diplomi di laurea attinenti la materia, da indicare nel bando.

3. ai sensi dell'art 36, comma 3-bis, del D.Lgs 165/2001 l'Ente Parco riserva, per ciascuna procedura concorsuale di accesso, il 40% dei posti banditi a favore dei candidati che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze dell'amministrazione.

Art. 6 Bando di concorso - indizione - contenuti



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



1. Il provvedimento di indizione della procedura concorsuale, di approvazione del relativo bando e del modello di domanda di partecipazione è adottato dal Direttore dell'Ente Parco - in esecuzione del Piano dei fabbisogni di personale di cui al precedente articolo 2.

2. Il bando di concorso deve essere pubblicato:

- all'Albo Digitale nonché nel sito internet dell'Ente Parco dove dovrà rimanere esposto fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande;
- mediante la pubblicazione anche solo per estratto, contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami;

Il bando di concorso viene trasmesso, contestualmente alla pubblicazione, alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e ai principali Comuni della Regione Sardegna.

3. Il bando di concorso, costituente *lex specialis* della procedura stessa, deve indicare la tipologia di selezione, individuata tra quelle di cui al precedente articolo 3, e contenere i seguenti ulteriori elementi:

- a) il numero dei posti messi a concorso, la durata dell'incarico, nonché la relativa categoria e il relativo profilo professionale;
- b) il numero dei posti riservati ai dipendenti di ruolo dell'Ente, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
- c) il numero dei posti eventualmente riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva, se la stessa risulta già rispettata o è prevista in altre procedure selettive;
- d) la forma contrattuale di assunzione e il trattamento economico connesso;
- e) l'eventuale previsione di procedure di preselezione, mediante somministrazione di quesiti di cultura generale, nelle materie indicate dal bando nonché logico, deduttivo, numerici. Saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati che superano il punteggio minimo di 21/30;
- f) i requisiti soggettivi, generali e particolari richiesti per l'ammissione e per l'assunzione;
- g) il termine e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione nonché i documenti da allegare alla stessa;
- h) l'ammontare e il modo di versamento della tassa di ammissione;
- i) il numero, la tipologia delle prove d'esame e le relative materie nonché il contenuto delle prove pratiche, ove previste;
- j) l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese; la eventuale ulteriore lingua straniera, oltre l'inglese, la cui conoscenza è richiesta per il profilo messo a concorso;
- k) il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati;
- l) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove e il punteggio massimo ottenibile, ovvero le modalità per la loro definizione;
- m) le categorie di titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile;
- n) i titoli che danno luogo, ai sensi della normativa vigente, a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



- o) le modalità attraverso cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- p) l'espresso riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125 recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", che garantisce il principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- q) l'informativa sull'utilizzo ed il trattamento dei dati personali dei candidati, anche per finalità analoghe a quelle del bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- r) la facoltà di proroga, riapertura e revoca del bando;
- s) l'indicazione del Responsabile del procedimento e dell'ufficio presso il quale si può fare accesso agli atti;
- t) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.

4. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando.

5. La partecipazione al concorso comporta la incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel bando, nonché di quelle contrattuali e regolamentari vigenti ivi comprese quelle inerenti specificatamente all'espletamento dei concorsi.

6. L'Ente Parco può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7 Proroga, riapertura e revoca dei concorsi pubblici

1. L'Ente Parco ha facoltà di procedere alla proroga, ovvero alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, qualora alla data di scadenza non siano pervenute domande di partecipazione, ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse. Il provvedimento di proroga, ovvero di riapertura dei termini, viene pubblicato con le stesse modalità previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento.

2. E' facoltà dell'Ente Parco procedere per motivate ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento della procedura concorsuale purché antecedente all'approvazione della graduatoria di merito, alla revoca del bando di concorso. Il provvedimento di revoca va reso noto a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Pec.

Art. 8 Modifica del bando



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



1. E' facoltà dell'Ente Parco procedere con atto del Direttore, per particolari esigenze debitamente motivate, alla modifica del bando purché antecedentemente alla scadenza di presentazione delle domande.

Art. 9 Domanda di ammissione

1. La presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico deve avvenire entro il termine perentorio individuato dall'avviso pubblico così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non possono, pertanto, essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo - non esclusa la forza maggiore e il fatto dipendente da terzi - non siano pervenute all'Ente Parco entro il giorno stabilito dal bando come termine ultimo per la presentazione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il termine ultimo scada in giorno festivo o di chiusura degli uffici dell'Ente Parco, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo utile.

2. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando, possono essere presentate, in base a quanto previsto nel bando di concorso:

- a) direttamente al protocollo dell'Ente Parco, con firma autografa e allegato documento di identità in corso di validità; in tal caso, il termine di presentazione è accertato dal timbro di avvenuta ricezione apposto dall'addetto al Protocollo, il quale rilascerà idonea ricevuta;
- b) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, con firma autografa e allegato documento di identità in corso di validità; in tal caso, il termine di presentazione è accertato dalla data apposta sulla ricevuta di consegna; non saranno prese in considerazione le domande che, seppur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non pervengano all'Ente Parco entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del bando;
- c) a mezzo della propria casella di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: lamaddalenapark@pec.it, in formato digitale, con firma digitale o con firma autografa allegando carta di identità, come specificato nel bando - in tal caso, il termine di presentazione è accertato dalla data di invio della PEC.

3. La domanda di ammissione deve indicare il concorso al quale si intende partecipare e contenere le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza e l'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale cui devono essere inviate le comunicazioni afferenti il concorso, il recapito telefonico fisso e/o mobile nonché l'indirizzo di posta elettronica e di Pec, se possedute, ai fini della immediata reperibilità;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza a uno Stato membro dell'Unione Europea unitamente ai requisiti di cui all'art. 3 del DPCM 07.02.1994, n. 174;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva;



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



- e) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- f) di essere fisicamente idoneo al servizio;
- g) l'inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso o le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso nonché l'eventuale riabilitazione conseguita;
- h) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l'ammissione con specificazione della votazione finale ai fini della valutazione;
- i) il possesso dei requisiti speciali previsti dal bando;
- j) il possesso dei titoli di preferenza o di riserva. I candidati che dichiarino di appartenere alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, devono altresì dichiarare di essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso il competente Centri dei Servizi per il Lavoro;
- k) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego presso le stesse;
- l) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando e che le comunicazioni vengano effettuate all'indirizzo comunicato;
- m) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando.

4. In conformità alle prescrizioni contenute nel bando, i candidati devono allegare alla domanda:

- Documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, per i concorsi per i quali lo stesso è obbligatoriamente richiesto, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato;
- i titoli professionali che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse;
- ricevuta di pagamento della tassa di concorso;
- eventuali altri documenti e/o titoli esplicitamente previsti nel bando;
- elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati, allegati alla domanda.

5. I candidati disabili devono specificare l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

6. Tutti i documenti allegati alla domanda possono essere presentati in originale o copia conforme, ferma restando la facoltà per i candidati di avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000.

7. L'Ente Parco non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Il Direttore può disporre l'ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni o perfezionamenti delle istanze di ammissione presentate che risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili. Allo stesso modo si procede nei casi in cui sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione: in quest'ultimo caso lo scioglimento della riserva viene subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti. L'ammissione con riserva è



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



comunicata ai candidati interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Pec, con l'indicazione della motivazione.

9. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura selettiva l'omissione delle seguenti indicazioni o adempimenti:

- omessa specificazione del concorso cui si intende partecipare, qualora al momento di ricevimento della domanda vi siano altre procedure concorsuali aperte e, a seguito di esame dell'istanza, non si evinca in maniera inequivocabile a quale selezione il candidato intenda partecipare;
- omessa sottoscrizione, da parte del candidato, della domanda di ammissione;
- mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso;
- domanda di ammissione presentata oltre i termini perentori indicati dal bando.

Art. 10 Ammissione ed esclusione dei candidati, regolarizzazione delle domande

1. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso, il Responsabile del Procedimento provvede all'esame delle domande pervenute effettuando il riscontro:

- a) del rispetto dei termini di scadenza entro i quali la domanda e i documenti allegati siano pervenuti;
- b) la corrispondenza dei requisiti dichiarati con quanto prescritto dal bando di concorso e la regolarità della documentazione prescritta;

2. Possono essere suscettibili di regolarizzazione le domande dei candidati debitamente sottoscritte e pervenute nei termini che risultino incomplete delle dichiarazioni richieste dal bando di concorso ovvero della relativa documentazione comprovante il possesso di alcuni requisiti prescritti dal relativo bando di concorso o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili.

3. L'eventuale richiesta di regolarizzazione, trasmessa agli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento o Pec all'indirizzo comunicato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà contenere oltre alla specificazione delle integrazioni necessarie, anche l'indicazione del termine temporale entro il quale i candidati dovranno, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, sanare le irregolarità riscontrate. Il termine per le integrazioni non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Parco.

4. Ferme restando le disposizioni che precedono, l'omissione di una delle dichiarazioni prescritte non richiede la regolarizzazione se il possesso del requisito cui si riferisce risulti o sia comunque desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda.

5. Terminato il controllo delle domande ed esaurita la fase interlocutoria relativa alle eventuali regolarizzazioni, l'ammissione o la non ammissione motivata dei candidati verrà disposta con atto del Direttore.

6. L'ammissione o la non ammissione dalla procedura è comunicata ai candidati interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Pec, con l'indicazione della motivazione; in caso



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



di non ammissione, la suddetta comunicazione dovrà indicare anche le modalità e i termini di impugnativa.

7. Nel caso in cui il concorso sia preceduto da prova preselettiva alla stessa saranno ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini, a prescindere dal giudizio di ammissibilità, che verrà espletato solo per i candidati idonei.

8. L'Ente Parco può comunque disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

9. Tutti gli atti del concorso, comprese le determinazioni assunte dal Direttore in ordine all'ammissibilità, sono trasmessi alla Commissione Esaminatrice all'atto del suo insediamento.

Art. 11 Nomina, composizione e compensi delle commissioni esaminatrici

1. La Commissione Esaminatrice del Concorso è nominata con determinazione del Direttore dell'Ente Parco ed è composta:

- a. dal Direttore dell'Ente, o in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente di altra Pubblica Amministrazione, con funzioni di presidente;
- b. da due esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti/funzionari di Pubbliche Amministrazioni - anche personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso - docenti ed estranei alle medesime, con funzioni di membri.

2. Alle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti, di certificata competenza, nelle lingue straniere oggetto del concorso e di informatica. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione delle prove di cui al presente comma si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato, che non concorre a integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono la valutazione del candidato alla commissione esaminatrice, che rimane l'unica responsabile della valutazione stessa.

3. Ove sia prevista la prova pratica, la Commissione esaminatrice si avvale di un esperto in materia, a seconda dei casi, nominato in qualità di componente della commissione stessa.

4. Non possono far parte della Commissione i componenti dell'organo di indirizzo politico dell'Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Non possono far parte della commissione, inoltre, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., né fra loro, né con alcuno dei candidati ammessi alla selezione; a tal fine, deve essere sottoscritta esplicita dichiarazione dai componenti la commissione, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti. Inoltre, non potranno essere nominati i dipendenti pubblici, ivi incluso il personale in quiescenza, che hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata. Restano, inoltre, ferme le altre cause di inconfiribilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente.



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



5. Il componente della commissione che, durante lo svolgimento del concorso, cessa dall'impiego, è automaticamente prorogato nelle funzioni, salvo che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
6. Qualora emerga, nel corso dei lavori, per un membro della commissione esaminatrice la sussistenza originaria delle incompatibilità di cui al comma 4 del presente articolo 11 le operazioni di concorso effettuate sino a quel momento sono annullate.
7. La Commissione dovrà essere composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso e, ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs 165/2001, un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salva motivata impossibilità, alle donne.
8. L'Ente Parco può procedere, con il medesimo provvedimento di nomina della commissione, a nominare un supplente, tanto per il presidente, quanto per ciascuno dei singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di cui al successivo comma 9.
9. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di morte, dimissione, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un membro della commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, a due sedute della commissione, sarà definitivamente sostituito dal supplente designato senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal supplente. Dell'avvenuta sostituzione e cognizione, da parte del supplente, delle operazioni già espletate si dovrà dar atto nel verbale.
10. I componenti la commissione esaminatrice non possono svolgere, pena la decadenza e salva l'eventuale responsabilità disciplinare, attività di docenza a qualsiasi titolo, nei confronti dei candidati.
11. Partecipa ai lavori della commissione un segretario verbalizzante, individuato con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, scelto tra i dipendenti dell'Ente Parco con inquadramento non inferiore al livello B. Il Segretario della commissione ha funzioni certificatrici, attua le disposizioni della Commissione, redige sotto la propria responsabilità i processi verbali descrivendo tutte le fasi del concorso e custodisce gli atti. Non partecipa col proprio giudizio ad alcuna delle decisioni della commissione.
12. Le funzioni di segretario, in quanto svolte da personale dipendente, rientrano tra i compiti d'ufficio del predetto personale e non danno luogo a compensi aggiuntivi. Per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di servizio, verrà riconosciuto il lavoro straordinario svolto ma non si farà luogo al pagamento dello stesso che potrà essere recuperato entro 4 mesi dalla data di effettuazione.
13. Ai componenti le commissioni di concorso sono corrisposti i compensi previsti dal D.P.C.M. 23.3.1995 e successive modificazioni e/o integrazioni. Qualora gli incarichi di presidente o di membro della commissione siano conferiti a dipendenti pubblici è esclusa la possibilità di erogazione dei suddetti compensi in quanto tali incarichi si considerano a ogni effetto di legge conferiti in ragione



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. I compensi sono corrisposti in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti hanno partecipato.

14. Ai componenti della Commissione che non risiedono nel Comune di La Maddalena è accordato, per la partecipazione a ciascuna seduta, il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza a quello di riunione della Commissione stessa.

15. Tutti i componenti la commissione esaminatrice, compreso il segretario, sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per gli atti per i quali il presente regolamento prevede apposite comunicazioni agli interessati e salvo in ogni caso l'accesso ai documenti secondo i criteri e le modalità dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 Insediamento della Commissione esaminatrice

1. Successivamente alla nomina compete al Presidente la convocazione della commissione esaminatrice sia per la seduta di insediamento, sia per le sedute successive.

2. La commissione esaminatrice opera sempre con la presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità della procedura, a votazione palese e non viene ammessa l'astensione.

3. Nella seduta di insediamento, preliminarmente ad ogni altra attività, i componenti la commissione esaminatrice e il segretario prendono visione delle generalità dei candidati ammessi alla selezione e rendono la dichiarazione prevista dal comma 4 del precedente articolo 11. Qualora vengano riscontrate delle incompatibilità, la seduta viene immediatamente sospesa e si procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal comma 9 del precedente articolo 11.

4. La Commissione esaminatrice attribuisce i punteggi ai titoli dei candidati così come individuato in sede di bando di concorso; recepisce e dettaglia i criteri generali di valutazione delle eventuali prove d'esame in ottemperanza alle prescrizioni di cui dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 13 Adempimenti della Commissione esaminatrice

1. La Commissione giudicatrice, nel prosieguo della procedura, sulla base delle indicazioni del bando di concorso:

a. stabilisce, prima dell'inizio delle prove concorsuali e considerato il numero dei concorrenti, il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico mediante affissione all'albo digitale dell'Ente. Le procedure concorsuali devono comunque concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. Ogni maggiore impegno di tempo dovrà essere giustificato collegialmente dalla Commissione con motivata relazione da trasmettersi al Direttore dell'Ente Parco;



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



- b. definisce il calendario delle prove scritte e/o pratiche e delle prove orali;
- c. predispone le tre tracce per ciascuna prova scritta; le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione; a tal fine sono predisposte poco prima dello svolgimento delle prove stesse e appena formulate, sono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi e fa sorteggiare da uno dei candidati la prova da svolgere;
- d. stabilisce l'espletamento delle prove di informatica e di lingua straniera all'interno delle prove scritte o della prova orale; e. immediatamente prima dell'inizio delle prove orali, determina il numero dei quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame e predispone il contenuto di essi. Tali quesiti sono quindi proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte;
- f. cura lo svolgimento delle prove, demandando al Direttore dell'Ente Parco la corrispondenza con i candidati, l'organizzazione logistica e tutto ciò che concerne la disposizione e la sorveglianza dei concorrenti;
- g. provvede al giudizio delle prove d'esame e all'ammissione alla prova orale; qualora non sia possibile giungere a una concordanza di opinione ogni Commissario dovrà, entro i limiti del punteggio massimo attribuibile, esprimere la propria valutazione. La media aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da assegnare. La Commissione delibera con voti palesi e il Commissario dissenziente può far inserire nei verbali i motivi, pareri o ragioni di dissenso;
- h. provvede ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 23 del presente regolamento alla redazione della graduatoria che consegna al Direttore dell'Ente Parco per i provvedimenti di competenza. 2. Di tutte le operazioni di concorso e delle decisioni prese dalla Commissione esaminatrice si redige, per ogni singola riunione, un processo verbale a cura del Segretario, dai quali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte, i punti attribuiti ai singoli titoli, le tematiche della/e prova/e scritta/e, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

Art. 14 Criteri e procedure per l'accesso

1. Per l'accesso dall'esterno sono stabiliti i seguenti criteri:

- a. Categoria "C", posizione "C1": diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento, diploma di laurea Magistrale/Specialistica (LM) (3+2), eventuale abilitazione professionale;
- b. Categoria "B": diploma di scuola media superiore che dia accesso all'Università, eventuali attestati di specializzazione, abilitazioni o patenti;
- c. Categoria "A": scuola dell'obbligo, eventuali attestati di specializzazione, abilitazioni o patenti;

2. L'Allegato A al presente Regolamento indica la tipologia del titolo di studio in relazione alla specifica professionalità richiesta per il posto messo a concorso.

2. Le procedure concorsuali comportanti esami potranno consistere:

- per la Categoria "C" in due prove scritte e una prova orale;



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



- per i profili "B" in una prova scritta e una prova orale;
- per i profili "A" in una prova orale e una prova tecnico-pratica;

Ciascuna prova avrà per oggetto le materie indicate dal bando di concorso.

Art. 15 Valutazione delle prove d'esame

1. La commissione esaminatrice dispone, a seconda del numero di prove previste, di un punteggio massimo 30 punti ripartito come segue fra le varie prove d'esame:

- a. punti 10 prima prova scritta;
- b. punti 10 seconda prova scritta o prova pratica;
- c. punti 10 prova orale.

2. Nel concorso per esami il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche con la valutazione conseguita nel colloquio;

3. Nel concorso per titoli ed esami il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nelle prove d'esame.

Art. 16 Valutazione dei titoli

1. I titoli, per i quali può essere attribuito un punteggio massimo di 70 punti, sono suddivisi in tre categorie per ognuna delle quali viene assegnato un punteggio secondo la sottoelencata tipologia:

- a) titoli di studio max punti 30
- b) titoli di servizio max punti 30
- c) titoli vari max punti 5
- d) curriculum vitae max punti 5

2. I punti di cui dispone la Commissione per i titoli di cui alle lettere C e D del comma 1, saranno ripartiti in base ai criteri che la stessa stabilirà.

3. La valutazione dei titoli viene resa nota mediante affissione all'Albo Digitale dell'Ente Parco. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

4. I candidati che vogliono richiedere un riesame del punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli, possono produrre istanza di riesame alla medesima Commissione entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Digitale dell'Ente Parco dell'elenco generale di valutazione titoli.

5. La Commissione esaminatrice non prenderà in considerazione le istanze di riesame prodotte oltre tale termine.

6. Non sono valutabili ai fini della progressione in graduatoria i titoli richiesti per la partecipazione alla selezione. Resta salva la possibilità per il bando di selezione di prevedere la valutazione della qualità



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



del titolo richiesto per l'accesso, ove il punteggio riportato sia superiore a quello minimo previsto dalle norme.

7. Sono presi in considerazione solo i titoli risultanti da certificati redatti a norma di legge ovvero quelli rientranti nei casi ammessi per la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

8. Tutti i titoli dichiarati o presentati dal candidato devono essere presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice, la quale ha l'obbligo di motivarne l'eventuale irrilevanza, fatta eccezione per quelli dai quali non può desumersi alcun elemento per un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del candidato.

9. Salva la facoltà per la commissione esaminatrice di illustrare il percorso logico-giuridico seguito nell'attività valutativa, il punteggio numerico attribuito in applicazione dei criteri stabiliti, come determinati, costituisce motivazione adeguata e sufficiente della valutazione dei titoli.

Art. 17 Svolgimento delle prove pratiche attitudinali

1. Per i profili di cui al comma 1 lettera c dell'articolo 14, le prove pratiche attitudinali sono intese all'accertamento delle capacità e delle abilità possedute dai candidati con riferimento al ruolo messo a concorso.

2. Esse possono consistere nello svolgimento di attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici, nell'utilizzo della videoscrittura, nell'utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, di materiali inerenti le mansioni, nella simulazione di interventi in situazioni definite, simulazioni in ambito operativo, ivi compresa la realizzazione di opere e/o manufatti.

3. Prima dell'inizio delle prove pratiche la Commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove, al fine di motivare i punteggi che a esse verranno attribuiti e predispone le prove a cui sottoporre tutti i candidati della giornata.

4. Dopo aver ammesso i candidati nei locali destinati allo svolgimento delle prove d'esame, la Commissione procede all'accertamento dell'identità personale dei candidati e alla consegna a ciascuno di essi del materiale occorrente per lo svolgimento della prova.

5. Per lo svolgimento della prova di cui al presente articolo i candidati dovranno disporre in eguale misura di identici materiali, di macchine o strumenti che forniscano le medesime prestazioni, di egual spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova stessa.

6. Ove se ne presenti la necessità, le prove pratiche attitudinali possono essere espletate in più sedi e in date diverse.

7. Qualora non sia possibile inserire in un plico sigillato gli elaborati della prova pratica attitudinale, la Commissione esaminatrice dovrà procedere immediatamente al termine di ogni singola prova, alla relativa valutazione.

Art. 18 Classificazione, diario e valutazione delle prove d'esame

1. Il diario e la sede delle prove scritte d'esame saranno svolte secondo il calendario previsto dalla Commissione Esaminatrice.

2. Le prove della procedura, sia scritte che pratiche attitudinali che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, rese



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



note con Decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta o in ciascuna delle prove scritte contestualmente all'avviso per la presentazione alla prova orale che deve essere dato almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa a mezzo lettera raccomandata o Pec.

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami, firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Pec, a presentare entro il termine perentorio di 15 giorni i documenti in copia semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza o precedenza nella graduatoria finale dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso qualora tali documenti non siano già stati allegati alla domanda stessa.

6. Il superamento delle previste prove d'esame, a seconda del loro numero, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità che corrisponde al raggiungimento di un punteggio non inferiore al 60% dei punti a disposizione nella valutazione complessiva dei candidati.

Art. 19 Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

3. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai concorrenti detenere cellulari e strumenti tecnologici\informatici non autorizzati, comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione comunque con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

4. Gli elaborati saranno scritti su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, né consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, se non autorizzati dalla commissione. Anche dizionari e testi di legge non commentati sono comunque esclusi nel caso di prove a risposta sintetica.

6. Il concorrente che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o comunque risulti aver copiato in tutto o in parte la prova svolta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato tra loro, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

7. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni previste e ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, il segretario e i membri devono trovarsi nella sala degli esami durante le prove scritte.

Art. 20 Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

1. Al candidato sono consegnate per ciascuna delle prove di esame due buste; una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio/i nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione che appone trasversalmente sulla busta, in modo



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data.

3. Al termine di ogni sessione di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, all'atto della consegna degli ultimi elaborati.

5. Nel caso in cui le prove non vengano esaminate subito dopo la loro ultimazione, tutte le buste consegnate vengono riunite in uno o più plichi sul cui esterno i commissari appongono le loro firme e li consegnano al segretario che provvede a custodirli in luogo e contenitore idoneo a garantirne la conservazione e la inaccessibilità da parte di alcuno.

6. I pieghi sono aperti alla presenza della intera commissione esaminatrice.

7. Il riconoscimento deve essere fatto dopo l'attribuzione del voto a tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 21 Riserve e preferenze a parità di merito

Nella formazione della graduatoria saranno applicate dalla Commissione esaminatrice le norme sulle riserve e preferenze contemplate dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, e da altre disposizioni di legge vigenti al momento dell'indizione della procedura selettiva, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 22 Verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice nel giudicare gli elaborati si redige per ogni seduta un verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre norme in vigore che prevedono riserve di posti in favore di dipendenti o di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, approvata con determinazione del Direttore sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione, è immediatamente efficace, è pubblicata nell'Albo Digitale dell'Ente Parco ed il risultato è comunicato personalmente a tutti gli ammessi agli orali.



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



5. Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura di posti in organico preesistenti al bando che, successivamente, dovessero rendersi comunque disponibili, nonché per eventuali assunzioni nei medesimi profili - nel rispetto della normativa vigente e qualora non sussistano apposite graduatorie - fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 23 Assunzioni in servizio

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, a seguito di provvedimento dell'Ente Parco di autorizzazione all'assunzione, vengono invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Pec, per la stipula del contratto individuale di lavoro ad assumere servizio. Detto termine, su istanza del candidato, può essere prorogato, per provate ragioni, dall'Ente Parco per un massimo di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data prevista per la stipula del contratto.
2. Il candidato che non ottemperi all'invito per la stipula del contratto individuale di lavoro o non assuma servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.
3. Il candidato in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e dal relativo bando della procedura, nonché la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. L'Ente Parco procede, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a effettuare in qualunque momento idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai candidati.
4. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti richiesti dal bando della procedura selettiva, verrà dichiarato decaduto dall'assunzione.
5. Non si procederà all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che al momento dell'assunzione abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.
6. Le eventuali condanne penali riportate dal candidato e/o i procedimenti penali ascritti a carico del candidato stesso saranno valutati dall'Ente Parco ai sensi della normativa vigente.

Art. 24 Restituzione della eventuale documentazione allegata

1. I candidati esclusi, assenti o risultati non idonei alle prove d'esame potranno richiedere, con istanza da produrre al Direttore dell'Ente Parco - entro e non oltre 2 mesi dall'avvenuta conoscenza del loro status e comunque non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, la restituzione della documentazione eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
2. Trascorso il suddetto termine l'Ente Parco disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie disponibilità, senza alcuna responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti stessi.

Art. 25 Particolari disposizioni per le assunzioni a tempo determinato

1. Le assunzioni a tempo determinato sono disposte in base alle contingenti esigenze seguendo l'ordine delle graduatorie.



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



2. La chiamata all'incarico viene comunicata dall'Ente Parco agli interessati, tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura. La comunicazione deve informare l'avente diritto sul tipo di rapporto, sul giorno di inizio del servizio, nonché sulla durata dello stesso e, acquisita la disponibilità del candidato, invitarlo per la sottoscrizione del contratto individuale.
3. Il mancato reperimento di un candidato non produce effetti sulle chiamate successive.
4. La rinuncia ad assumere servizio non comporta cancellazione dalla graduatoria, ma sospensione della chiamata fino a completo utilizzo della graduatoria medesima.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alle procedure sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure, nonché per l'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 27 Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e a quelle previste dal vigente C.C.N.L.



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE